

3

Gli stranieri

Rassegna di studi e giurisprudenza

ISSN 1720-4402
numero **3.2010** anno **XVII**



in questo numero

Nicola Fiorita, Chiara Gabrielli, Enza Pellicchia,
Annapaola Specchio, Enrico Cesarini, Valeria Piergigli,
Angela Silvestrini, Alessandro Valentini, Lorenzo Rocca,
Thomas Tassani, Lorenzo Balestra, Matteo Gnes,
Martina Guidi, Maria Lunghezzani, Gianluca Varraso

 Studio
immigrazione

Gli stranieri

numero 3.2010 anno XVII

Rassegna di studi e giurisprudenza

Foto di copertina:

© Elena Romeo, *Una nuova società sta già nascendo.*

Dalla prima edizione del concorso fotografico nazionale
Identità e culture di una Italia multietnica
organizzato da Progetto ImmigrazioneOggi Onlus.

 Studio.
immigrazione

Gli stranieri

Rassegna di studi e giurisprudenza
quadrimestrale

Comitato scientifico

Paolo Benvenuti, *Università Roma Tre*
Luciano Eusebi, *Università Cattolica del Sacro Cuore*
Gilda Ferrando, *Università di Genova*
Adriano Giovannelli, *Università di Genova*
Bruno Nascimbene, *Università di Milano*
Sandro Staiano, *Università di Napoli*

Direzione

Giandonato Caggiano, *Università Roma Tre*
Aristide Canepa, *Università di Genova*
Paolo Morozzo della Rocca, *Università di Urbino*

Fondatore e direttore responsabile

Raffaele Miele

Comitato di redazione

Roberta Bonini, Chiara Gabrielli, Matteo Marchini, Ilaria Ottaviano

Segreteria di redazione

Sabrina Manfredi
e-mail: redazione@glistranieri.it

Progetto grafico e impaginazione

Massimo Giacci

Redazione e amministrazione

Studio immigrazione sas
Via del Giglio, 3 - 01100 Viterbo
Tel. 0761 326685 - Fax 0761 290507
www.studioimmigrazione.it
e-mail: amministrazione@studioimmigrazione.it

Editore e proprietario della testata

Studio immigrazione sas

ISSN 1720-4402

Registrazione Tribunale di Viterbo, n. 406 del 20 marzo 1994

Gli articoli firmati esprimono il pensiero dell'Autore e non impegnano la Rivista.

Sommario

Articoli

Nicola FIORITA Credere dietro le sbarre: libertà religiosa ed uguaglianza in carcere	7
Chiara GABRIELLI Il diritto alla salute degli stranieri irregolari tra diritto costituzionale e diritto internazionale	23
Enza PELLECCIA Quanto vale la vita di un immigrato? Un banco di prova per il sistema dei nuovi danni non patrimoniali	43
Annapaola SPECCHIO Apolidi o cittadini? Il caso dei cittadini della ex-Jugoslavia	59

Commenti

Enrico CESARINI La strategia europea ed i fondi comunitari nel settore delle politiche migratorie e dell'integrazione.	79
Valeria PIERGIGLI Stranieri censiti: persone o fantasmi?	95
Angela SILVESTRINI e Alessandro VALENTINI Gli immigrati e il sistema elettorale: il loro ruolo nella distribuzione geografica dei seggi alle elezioni politiche e il caso delle amministrative comunali	101
Lorenzo ROCCA Requisiti linguistici ed integrazione	111
Thomas TASSANI Requisito reddituale e rilascio del permesso di soggiorno	121

Rassegna di giurisprudenza annotata e commentata

Lorenzo BALESTRA

L'optio legis di cui all'Art. 30 L. 218/1995: l'annotazione in margine dell'atto di matrimonio tra coniugi stranieri

Nota al decreto del Tribunale di Saluzzo, 10 - 11 agosto 2010 131

Matteo GNES

L'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo al procedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

Nota alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3760 e 13 settembre 2010, n. 6566 141

Martina GUIDI

Sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato a un apolide palestinese

Nota alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE 17 giugno 2010 (causa C-31/09, Nawras Bolbol) 155

Maria LUNGHEZZANI

Inerzia datoriale e avvio al lavoro dei cittadini extra Ue

Nota alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile n. 18912 del 31 agosto 2010 169

Gianluca VARRASO

Il rispetto dei diritti fondamentali dello straniero e il principio della doppia punibilità: tra estradizione e mandato d'arresto europeo

Nota alle sentenze Cass. pen., sez. VI, 3 settembre 2010, n. 32685, Pres. Agrò - Rel Ippolito - Imp. S.N.; Cass. pen., sez. fer., 27 agosto 2010, n. 32372, Pres. Esposito, Rel. Fazio. 175

Gli stranieri

Articoli

Matteo Gnes *

L'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo al procedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

NOTA alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3760 e 13 settembre 2010, n. 6566

SOMMARIO: 1. La “porosità” del diritto statale dell’immigrazione. - 2. L’influenza del diritto europeo: le due recenti decisioni del Consiglio di Stato in materia di tutela dei legami familiari degli immigrati. - 3. La disciplina del rilascio del permesso e la valutazione del requisito dell’assenza di condanne. - 4. L’applicazione dell’Art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

1. Lo sviluppo (in termini sia quantitativi, sia di acquisizione di funzioni) delle unioni sovranazionali ed internazionali e la crescente globalizzazione del diritto e dell’economia hanno rilevanti conseguenze. Da un lato, i problemi, da nazionali, sono divenuti globali; dall’altro lato, si sono prodotte importanti conseguenze sui diritti e sugli stessi sistemi giuridici nazionali e sovranazionali.

Il diritto tende a staccarsi dal territorio di riferimento: non è più necessariamente legato al territorio di uno Stato o all’ambito di una determinata organizzazione internazionale, tanto da divenire un “diritto sconfinato”¹. Si sviluppa un ordine giuridico globale e “fluidico”, ove, anche per effetto della maggiore velocità dell’economia rispetto alla politica e dell’assenza di un regolatore globale, si creano asimmetrie tra diritto globale e diritto nazionale, nonché tra diritto, politica ed economia². Ne consegue che i diritti, da un lato, tendono all’uniformazione; dall’altro, tendono a circolare, ad entrare in concorrenza tra di loro, ad essere “scelti” dai soggetti più abili³.

* Associato di Diritto amministrativo nell’Università di Urbino “Carlo Bo”.

¹ M. R. FERRARESE, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma-Bari, 2006. Si v. anche B. BADIE, *La fin des territoires*, Fayard, Paris, 1995, trad. it. *La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sulla utilità sociale del rispetto*, Trieste, 1996.

² J. E. STIGLITZ, *Making globalization work*, trad. it. *La globalizzazione che funziona*, Torino, 2006, p. 21 ss.

³ Sulla circolazione e scelta dei diritti si v. M. GNES, *La scelta del diritto. Concorrenza tra ordinamenti, arbitraggi, diritto comune europeo*, Milano, Giuffrè, 2004; ID., *Scelta del diritto (nell’or-*

Quindi, la crisi dello Stato (inteso come ordinamento giuridico originario e sovrano), già rilevata un secolo fa⁴, è accelerata dalla “perforazione” dei suoi confini, che divengono “porosi”, per effetto dell’ingresso delle norme di origine sovranazionale ed internazionale, nonché dallo sviluppo di *networks* globali sempre più diffusi ed accessibili al pubblico.

Un importante ruolo, essenziale per favorire la circolazione del diritto, è svolto dai giudici nazionali, che, interpretando ed applicando il diritto sovranazionale, od anche utilizzando gli strumenti di collegamento con l’ordinamento sovranazionale (come il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia stabilito dall’ordinamento europeo), ne assicurano l’ingresso nell’ordinamento interno⁵.

La circolazione e la scelta del diritto (e la conseguente infiltrazione del diritto di altri ordinamenti) avviene anche con riferimento a funzioni (come l’immigrazione e la sicurezza pubblica) che sono tradizionalmente poste al cuore dello Stato, di cui costituiscono gli scopi principali, tanto da farle ritenere esclusive dello Stato⁶, rientranti tra i fini essenziali dello stesso⁷.

In particolare, in materia di immigrazione, il diritto dell’Unione europea ha inciso profondamente sui sistemi nazionali, con la progressiva disciplina comune dell’immigrazione, anche dei cittadini extracomunitari. La disciplina europea, nel prevedere il diritto per i cittadini che si trasferiscono in un altro Stato dell’Unione di portare con sé i propri familiari più stretti, può essere utilizzata anche per superare i limiti che alcuni ordinamenti nazionali riconoscono al ricongiungimento familiare. Per esempio, nelle sentenze *Akrich* e *Metock* la Corte di giustizia ha stabilito l’applicabilità anche al coniuge extracomunitario del lavoratore che rientri nel proprio paese d’origine delle norme europee che prevedono il diritto del lavoratore di stabilirsi in un altro paese assieme alla propria famiglia. In tale modo, trasferendosi per motivi di lavoro in un altro paese euro-

dinamento europeo), in S. CASSESE (a cura di) *Dizionario di diritto pubblico*, VI, Milano, 2006, p. 5449 ss.; S. CASSESE, *La crisi dello Stato*, Roma-Bari, 2002; ID., *Il diritto globale: giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino, 2009, p. 131 ss.

⁴ Si v. S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Milano, 1910; cfr. anche, dello stesso autore, *Oltre lo Stato*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1918, p. 2 ss.

⁵ Per una analisi recente si v. G. MARTINICO, *Il trattamento nazionale dei diritti europei: Cedu e diritto comunitario nell’applicazione dei giudici nazionali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2010, p. 691 ss. Sull’applicazione del diritto europeo da parte del giudice amministrativo italiano si v. M. GNES, *Giudice amministrativo e diritto comunitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1999, p. 331 ss.

⁶ O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico: il nuovo diritto pubblico italiano*, Padova, 1929, p. 37 ss., riteneva che tale funzione conoscesse solo limitate concessioni di potere a favore di enti pubblici che operavano in seno allo Stato, quali i comuni.

⁷ Cfr. G. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, V, Milano, 1952, p. 3 ss. e, nell’ottica delle funzioni pubbliche “in senso enfatico”, per il loro carattere di necessaria ineranza ad un pubblico potere, M.S. GIANNINI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Milano, 1981, p. 539 ss.

peo e poi ritornando nel proprio paese di origine, è stato possibile invocare l'applicazione del diritto comunitario, per cercare di ottenere la disapplicazione delle restrittive norme nazionali ⁸.

Anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha cominciato ad influenzare il diritto nazionale dell'immigrazione, sia direttamente, sia indirettamente. L'influenza indiretta è esercitata, per esempio, tramite l'ordinamento europeo, che riconosce i diritti fondamentali tutelati dalla CEDU, che sono stati applicati dai giudici comunitari e fatti propri dalle norme comunitarie ⁹.

Forme di influenza diretta sono, invece, quelle che derivano dall'applicazione diretta, da parte del giudice nazionale, di norme e principi della CEDU nell'ordinamento italiano.

Per esempio, il Consiglio di Stato italiano, in due decisioni pronunciate nel corso del 2010, ha applicato il criterio della valutazione dei legami familiari, che è stabilito dal legislatore unicamente per i casi di ricongiungimento familiare (ma è garantito in via generale dall'Art. 8 CEDU), anche ad altri casi di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, così di fatto generalizzando l'applicazione dell'istituto.

Tali decisioni non solo sono un esempio di influenza del diritto sovranazionale sul diritto nazionale, ma dimostrano la "porosità" del diritto statale in uno dei settori più rilevanti, in quanto attinenti alla normazione sulla plurisoggettività (che è uno degli elementi essenziali dell'ordinamento giuridico) ¹⁰ e nel quale

⁸ Corte di giustizia UE, sentenze del 23 settembre 2003, *Secretary of State for the Home Department c. Hacene Akrich*, causa C-109/01; e del 25 luglio 2008, *Metock c. Minister for Justice, Equality and Law Reform*, causa C-127/08. Su quest'ultima sentenza si v. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *L'esercizio della libertà di circolazione non tollera ostacoli alla coesione familiare*, in *Corriere giur.*, 2008, p. 1375 ss. e M. GNES, *Il diritto comunitario ed i limiti nazionali al ricongiungimento familiare*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2009, p. 137 ss.

⁹ Per esempio, nella sentenza *Akrich*, la Corte ha ritenuto che "occorre tuttavia tenere conto del diritto al rispetto della sua vita familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...). Tale diritto fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, riaffermata inoltre nel preambolo dell'Atto unico europeo e dall'art. 6, n. 2, UE, sono tutelati nell'ordinamento giuridico comunitario. Benché la CEDU non garantisca, a favore di uno straniero, alcun diritto ad entrare o risiedere nel territorio di un paese determinato, l'esclusione di una persona da un paese in cui vivono i suoi congiunti può rappresentare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare come tutelato dall'art. 8, n. 1, di tale convenzione. Una simile ingerenza viola la CEDU a meno che essa non corrisponda ai requisiti di cui al n. 2 dello stesso articolo, cioè a meno che essa non sia 'prevista dalla legge', dettata da uno o più scopi legittimi ai sensi della disposizione citata e 'necessaria, in una società democratica', cioè 'giustificata da un bisogno sociale imperativo' e, in particolare, proporzionata al fine legittimo perseguito" (§§ 58-59).

¹⁰ Come definito da S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1945, II ed. e ricostruito da M.S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958, p. 219 ss.;

massima è la discrezionalità del legislatore nello stabilire criteri e regole, con l'unico limite dell'adozione di scelte che non risultino manifestamente irragionevoli ¹¹.

2. La prima decisione, del 15 giugno 2010 ¹², riguarda il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno alla signora Ag. Mu., cittadina albanese che aveva ottenuto nel 2003 il permesso di soggiorno in sede di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dell'Art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189. L'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata il 30 giugno 2004, venne respinta, con decreto della Questura di Roma del 12 gennaio 2005, sulla base di quanto disposto dall'Art. 33, co. 7, lett. a), della legge n. 189/2002, che non consente la regolarizzazione degli immigrati destinatari di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Infatti, sulla base dei rilievi fotodattiloscopici compiuti in sede di rinnovo e del successivo confronto, era emerso che la richiedente, in passato, era stata destinataria, con diverse generalità, di decreto di espulsione del 1° settembre 2000, ed era stata espulsa con accompagnamento coattivo alla frontiera il successivo 8 settembre 2000.

Avverso il provvedimento di diniego, la signora Mu. propose ricorso innanzi al tribunale amministrativo del Lazio, che, dopo aver accolto l'istanza cautelare di sospensione del diniego (con l'ordine all'amministrazione di rilasciare un "documento avente, sia pure in via provvisoria e subordinata all'esito del merito della censura, gli effetti del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno") ¹³, respinse, nel merito, il ricorso. Infatti, il giudice di primo grado, dopo aver rilevato che la Corte costituzionale aveva ritenute infondate le questioni di costituzionalità relative all'esclusione automatica dalla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari destinatari di un provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, aveva ritenuto che "la sussistenza di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera non solo inibisce la regolarizzazione del lavoro irregolare, ma, di più,

e *Le relazioni tra gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1990, p. 997 ss. (ora in S. CASSESE (a cura di) *Massimo Severo Giannini*, Roma - Bari, 2010).

¹¹ Secondo la Corte costituzionale "la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione. E tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli" (sent. 24 febbraio 1994, n. 62 e 26 maggio 2006, n. 206; cfr. anche sent. 16 maggio 2008, n. 148; ord. 24-31 ottobre 2007, n. 361; sent. 16 luglio 1970, n. 144 e sent. 26 giugno 1969, n. 104).

¹² Cons. Stato, Sez. VI, decisione 15 giugno 2010, n. 3760.

¹³ Tar Lazio, ord. 9 giugno 2005, n. 3134 e del 15 dicembre 2005, n. 7345.

impedisce la possibilità di revoca del provvedimento di espulsione, che, come tale, influenza la condizione di permanenza (rectius: di soggiorno) nel territorio, così come stabilito dall'art. 5, d.lg. n. 286 del 1998. In altri termini, il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera è irrevocabile e, in quanto tale, influenza nel suo complesso sia la possibilità di ingresso che quella di permanenza nel territorio italiano”¹⁴.

Avverso la sentenza del Tar Lazio, la ricorrente propose appello al Consiglio di Stato, che, con la decisione del 15 giugno 2010, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla mancata considerazione della situazione personale della ricorrente, e per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.

Per giungere a tale decisione, il Consiglio di Stato ha, innanzitutto, ritenuto la ragionevolezza della disciplina vigente, che esclude i cittadini extracomunitari colpiti da provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera dalla possibilità di legalizzazione dei rapporti di lavoro.

Quindi, il giudice amministrativo ha rilevato che il caso in esame “non è tuttavia esattamente inquadrabile nell'archetipo normativo”, dal momento che la circostanza ostativa al rilascio del permesso di soggiorno è emersa non in sede di rilascio del permesso di soggiorno, ma solo in seguito, ossia in sede di rinnovo dello stesso.

Da ciò consegue che il provvedimento impugnato “pur avendo la forma di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ha in realtà un duplice contenuto: costituisce *in primis* una revoca implicita in autotutela dell'originario permesso di soggiorno, rispetto al quale è consequenziale il divieto di rinnovo del permesso” e, in secondo luogo, un provvedimento di rigetto dell'istanza.

In quanto provvedimento di autotutela, ha presupposti in parte differenti rispetto a quelli del provvedimento oggetto dell'autotutela: infatti, in applicazione dell'Art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998, deve essere valutata la sopravvenienza di nuovi elementi, quali i vincoli familiari¹⁵.

¹⁴ Tar Lazio, sent. 29 dicembre 2009, n. 13841.

¹⁵ L'Art. 5, co. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 (con cui viene data attuazione alla direttiva 2003/86/Ce relativa al diritto di ricongiungimento familiare), stabilisce che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato, la valutazione dei vincoli familiari – pur essendo espressamente prevista dal testo unico in materia di immigrazione solo nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto – deve essere effettuata “a prescindere dai presupposti normativi del ricongiungimento familiare”, dal momento che è tutelata dalla CEDU (che ha “diretta rilevanza nell’ordinamento interno”). Quindi, “in sede di revoca del permesso di soggiorno occorre tener conto della situazione familiare dell’interessato in Italia”.

La seconda decisione, del 13 settembre 2010 ¹⁶, riguarda il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo al sig. Mo. Ch., in quanto indagato nell’ambito di un procedimento penale per la produzione di documentazione falsa per ottenere il permesso di soggiorno, in violazione dell’Art. 5, co. 5 e 8bis del testo unico sull’immigrazione. Avverso il diniego, il cittadino extracomunitario propose ricorso al Tar del Piemonte, ritenendo, tra l’altro, che non fosse stata effettuata la valutazione degli elementi previsti per il cittadino extracomunitario ricongiunto.

Quanto a quest’ultimo motivo di ricorso, il Tar ha ritenuto che la questura correttamente non avesse tenuto conto dei vincoli familiari, dal momento che tale valutazione è riservata ai casi di ricongiungimento familiare, situazione in cui non rientrava il ricorrente.

Avverso la decisione del Tar venne proposto appello al Consiglio di Stato, che, con una brevissima sentenza, ha riformato la sentenza del Tar e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato, per l’omessa valutazione dei legami familiari, che “va effettuata non soltanto in caso di avvenuto ricongiungimento familiare, ma in tutte le ipotesi in cui il provvedimento di diniego incide sui legami familiari del richiedente istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, che sia sottoposto a procedimento penale per ipotesi ostative al rilascio ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998”.

3. La normativa italiana, di cui la “legge fondamentale” è rappresentata dal testo unico dell’immigrazione del 1998 ¹⁷, prevede che l’ingresso nel territorio dello

¹⁶ Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6566.

¹⁷ D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, attuato con il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394. Sulla disciplina si v. P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di) *Immigrazione e cittadinanza: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali*, Torino, 2008-2009; A. LIBERATI, *La disciplina dell’immigrazione e i diritti degli stranieri*, Padova, 2009; G. BASCHERINI, *Immigrazione e diritti fondamentali: l’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Napoli, 2007; G. D’AURIA, *L’immigrazione e l’emigrazione*, in S. CASSESE (a cura di) *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale*, II, Milano, 2003, p. 1063 ss.; e, per una sintesi, G. D’AU-

Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione ¹⁸.

Una volta entrato (regolarmente) nel territorio italiano, lo straniero è ammesso a soggiornarvi a condizione che ottenga la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno, che hanno natura di provvedimenti autorizzativi. Il permesso di soggiorno va richiesto, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, al questore della provincia in cui lo straniero si trova; nel caso di permesso per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, per la durata pari al contratto di soggiorno, che non può eccedere i nove mesi per i contratti di lavoro stagionale, un anno per i contratti a tempo determinato e due anni per i contratti a tempo indeterminato ¹⁹. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato, con alcune eccezioni, per una durata non superiore a quella del primo contratto, previa richiesta al questore della provincia in cui lo straniero dimora ²⁰.

Il permesso di soggiorno non è rilasciato, o se rilasciato, è revocato, nel caso in cui vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti; non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza; e, a seguito della modifica apportata dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, assenza di condanne per determinati reati) ²¹. Tuttavia, la normativa prevede due cautele: in via generale,

RIA, *Immigrazione (dir. amm.)*, in S. CASSESE (diretto da) *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, p. 2879 ss.; e R.E. IANIGRO, *La disciplina normativa dell'immigrazione alla luce della giurisprudenza amministrativa e costituzionale*, in *Giur. merito*, 2008, p. 1219 ss.

¹⁸ Art. 4, co. 1, d.lgs. n. 286/1998.

¹⁹ Art. 5, co. 3bis, d.lgs. n. 286/1998.

²⁰ Art. 5, co. 4, del d.lgs. n. 286/1998.

²¹ Art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 286/1998: "(...) Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone".

è previsto che, tra la presentazione dell'istanza e la decisione, "non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" e che "non si tratti di irregolarità amministrative sanabili"; in via particolare, è previsto che "nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto (...) si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale" ²².

La previsione dell'assenza di condanne per determinati reati ha lo scopo di impedire l'ingresso ed il soggiorno di soggetti che, essendosi resi responsabili di reati ritenuti gravi, sono ritenuti socialmente pericolosi: si introduce, cioè, una fattispecie di pericolo presunto ²³, in cui il giudizio di pericolosità è dalla legge formulato *in re ipsa* ²⁴.

La giurisprudenza, nonostante l'esclusione di ogni automatismo stabilita in una circolare del 2003 del Ministero dell'interno ²⁵, ha generalmente ritenuto l'automaticità dell'effetto preclusivo connesso alla sentenza di condanna, anche nel caso in cui fosse stata pronunciata in seguito a patteggiamento, configurando l'attività dell'amministrazione come vincolata ²⁶. I dubbi sulla legittimità costi-

²² Art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998.

²³ Cfr. C. RENOLDI, *L'impedimento pensale al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno*, in *Immigrazione e cittadinanza*, cit., p. 117 ss.

²⁴ R.E. IANIGRO, *La disciplina normativa*, cit., p. 1235.

²⁵ Circolare del Ministero dell'interno – Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, del 9 settembre 2003, in *Dir. imm. citt.*, 2003, 3, pp. 225 ss. Sulla limitata portata della circolare, che non può derogare la legge, cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 12 marzo 2008, n. 2289; Tgrg Trentino-Alto Adige, Bolzano, 12 gennaio 2006, n. 7.

²⁶ Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2003, n. 4854; Cons. Stato, Sez. IV, ord. 25 maggio 2004, n. 2398; Tar Friuli-V.Giulia, Sez. I, 11 gennaio 2006, n. 2; Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2199; Cons. Stato 17 maggio 2006, n. 2866 (per cui "la norma in questione non consente all'Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno"); Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5544; Tar Toscana, Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 4555; Tar Toscana, Sez. I, 18 gennaio 2007, n. 21; Cons. Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2007, n. 410; Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2007, n. 424; Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 13 aprile 2007, n. 3572 (per cui "le condotte integratrici delle fattispecie criminose indicate nell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 rilevano come oggettivi indici di pericolosità sociale e, quindi, come fatti storici da apprezzare a cura della p.a. e non come effetti penali per i quali potrebbe invocarsi il principio di irretroattività"); Tar Piemonte, Sez. II, 7 maggio 2007, n. 2050; Tar Veneto, Sez. III, 8 maggio 2007, n. 1439 (per cui "il giudizio d'immeritevolezza è stabilito dalla norma"); Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6467; Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 12 marzo 2008, n. 2289; Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2008, n.

tuzionale (relativamente all'automatismo, all'assimilazione delle sentenze di condanna a quelle per patteggiamento, ecc.) sono stati superati dalle pronunce della Corte costituzionale, che ha ritenuto che la norma non contrastasse con il canone della ragionevolezza, rientrando quindi nella discrezionalità del legislatore ²⁷.

Tuttavia, si è recentemente consolidato il filone giurisprudenziale che aveva sostenuto che la decisione relativa al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dovesse essere frutto di una valutazione discrezionale, e non discendesse automaticamente dalla constatazione di una condanna per i reati individuati dalla legge ²⁸. Passando per alcune sentenze che, pur riconoscendo l'assenza di discrezionalità dell'amministrazione, hanno tuttavia fatta salva la possibilità di una deroga, in via eccezionale, nel caso di sopravvenienza di nuovi elementi ²⁹, il Consiglio di Stato ha recentemente stabilito che "quando tuttavia (...) sussistano elementi di fatto, tali da indurre ad una ragionevole prospettiva di positiva inte-

1803 (per cui "si deve ritenere che la norma di cui all'art. 5. T.U. n. 286/1998 non consenta all'Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale, derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo al permesso di soggiorno"); Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 27 maggio 2008, n. 1856; Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2544 (per cui anche l'intervenuta sentenza di patteggiamento "comporta la vincolata revoca del permesso di soggiorno, senza che occorra una specifica valutazione di pericolosità sociale del condannato (valutazione legittimamente operata in via diretta dal Legislatore)"); Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 900; Cons. Stato, Sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4003.

²⁷ Corte cost., sent. 16 maggio 2008, n. 148.

²⁸ Tar Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 8 marzo 2006, n. 90; Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, ord. 6 ottobre 2006, n. 1256; Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 aprile 2009, n. 3488 (per cui "in tema di concessione del permesso di soggiorno, la valutazione del fatto criminoso quale elemento ostativo al rilascio dello stesso, ai sensi dell'art. 4 comma 3, d.lgs. n. 286/1998, ovvero quale presupposto dell'eventuale revoca ex art. 5 comma 5, d.lgs. cit. per chi lo abbia già ottenuto, va condotta sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita; d) insindacabilità dei giudizi discrezionali dell'amministrazione, se non per macroscopiche illogicità; e) indipendenza dai giudizi penali, ma possibilità di tener conto dei fatti emersi in detti giudizi");

²⁹ Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 415 (per cui "le norme sull'immigrazione (in particolare gli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 del d.lgs. n. 286/1998), apparendo frutto di bilanciamento di interessi fra politica dell'accoglienza e politica del rigore, si configurano come prodotto di scelte che non trovano ostacolo nella Carta Costituzionale, non essendo imposta, anche nell'ottica della legislazione restrittiva, attualmente vigente, alcuna presunzione assoluta di pericolosità sociale del singolo, ma solo una esigenza di condotta irreprensibile per l'ingresso e la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (peraltro, non senza possibilità di valutare nuove circostanze sopravvenute che possano eccezionalmente giustificare anche singole condotte devianti)"); cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2008, n. 1031; Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3239; Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4084.

grazione dello straniero nel tessuto sociale, per circostanze sopraggiunte e vincoli familiari, meritevoli di specifica attenzione, la normativa vigente rende possibile una valutazione ‘caso per caso’, che escluda ogni automatismo connesso anche a pregresse vicende penali”³⁰. In particolare, il giudice amministrativo ha distinto l’ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno, in cui si devono applicare rigidamente le condizioni ostative stabilite dalla normativa, dai casi in cui l’amministrazione agisce in via di autotutela (revoca, diniego di rinnovo del permesso di soggiorno), in cui l’attività ha carattere discrezionale³¹.

4. Con una lunga e incerta evoluzione giurisprudenziale, la giurisprudenza amministrativa sembra aver superato il principio dell’automatismo della condanna penale quale motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno o quale causa di revoca dello stesso. Secondo il giudice amministrativo è necessario che l’amministrazione compia una valutazione discrezionale, ma al solo limitato scopo di valutare i “nuovi elementi”, tra i quali assumono un particolare rilievo i “vincoli familiari”. Riprendendo quanto sostenuto prima della riforma del 2002, si può ritenere che, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, l’attività amministrativa sia vincolata quanto all’emanazione del provvedimento, ma è discrezionale quanto all’accertamento dei presupposti cui esso è subordinato³².

Il rilievo dato ai vincoli familiari ai fini della valutazione discrezionale dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno risponde all’esigenza di rendere meno rigida l’applicazione della normativa, come riformata nel 2002, attraverso la valutazione di un elemento che, dimostrando il radicamento dello straniero al territorio dello Stato, ne avvicina la posizione a quello del cittadino italiano. Invero, l’applicazione automatica della previa condanna penale quale elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, senza tenere conto di alcuni ele-

³⁰ Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2010, n. 683.

³¹ Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 7302, per cui “mentre in sede di rilascio si rende necessario applicare rigidamente le previsioni ostative di cui alla pertinente disciplina, il procedimento di autotutela volto a rimuovere il titolo per illegittimità (quali la sussistenza di cause ostative in precedenza non rilevate) presenta, al contrario, carattere discrezionale e deve tener conto del disposto di cui all’art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998”. Cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7188.

³² Tar Campania, Sez. III, 4 aprile 2002, n. 1864, per cui “il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ha natura di atto vincolato quanto alla sua emanazione ma discrezionale quanto all’accertamento dei presupposti cui esso è subordinato. L’amministrazione, infatti, ai sensi dell’art. 5 comma 5, l. n. 40 del 1998, deve negarlo quando non sussistano le condizioni richieste per l’ingresso nel territorio nazionale, ed in tale fase esercita una potestà amministrativa vincolata; l’accertamento delle anzidette condizioni (costituite dalla disponibilità di mezzi sufficienti per il sostentamento e dall’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza), è invece il frutto di una valutazione discrezionale”.

menti ulteriori (quali il radicamento della straniero, dimostrato dai legami familiari) potrebbe costituire un irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore, in violazione dell'Art. 3 della Costituzione, oppure del canone generale di ragionevolezza³³.

I legami familiari, tuttavia, non hanno rilievo generale nella disciplina italiana, a causa dello sfavore, se non ostilità, del legislatore italiano verso il ricongiungimento familiare³⁴. Quindi, nonostante il recepimento delle norme comunitarie in materia, i riferimenti espressi a tale elemento sono limitati³⁵.

Al fine di dare maggiore rilevanza ai legami familiari, non limitata alla valutazione degli stessi quali "sopraggiunti nuovi elementi", il Consiglio di Stato, nelle due sentenze del 2010 sopra esaminate, ha ritenuto che la CEDU ne imponga la valutazione in tutti i casi di revoca o diniego di proroga del permesso di soggiorno.

La soluzione fornita dal Consiglio di Stato, pur nella brevità della motivazione, pare corretta, pur se ne vanno individuati i limiti.

Innanzitutto, la possibilità di applicare la CEDU nell'ordinamento nazionale risponde alla nuova formulazione dell'Art. 117 della Costituzione, che prevede che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"³⁶. Tale mutamento normativo ha consentito di superare l'orientamento giurisprudenziale che riteneva che la CEDU non occupasse una posizione di supremazia rispetto alle leggi italiane, avendo acquistato efficacia nell'ordinamento interno per mezzo di legge ordinaria³⁷. Come stabilito dalla Corte costituzionale nel 2007, con la riformulazione dell'Art. 117 Cost., le norme della CEDU trovano ingresso nel diritto interno, attraverso un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente: ne consegue l'obbligo del giudice di procedere ad una interpretazione "convenzionalmente" orientata o,

³³ Sull'applicazione del principio di uguaglianza e del canone di ragionevolezza anche relativamente agli stranieri, cfr. Corte cost., 28 novembre 2005, n. 432, con nota di M. GNES, *Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole discriminazione in materia di agevolazioni sociali*, in *Giur. cost.*, 2005, p. 4681 ss..

³⁴ Cfr. M. PASTORE, *Il diritto all'unità familiare: una questione di sicurezza?*, in *Dir. imm. citt.*, 2009, 4, pp. 169 ss.

³⁵ Cfr. Art. 5, co. 5 (relativamente alla concessione ed al rinnovo del permesso di soggiorno), Art. 9, co. 11 e Art. 9 *bis*, co. 6 (relativamente all'espulsione del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) e Art. 13, co. 2 (in materia di espulsione amministrativa).

³⁶ Art. 117, co. 1, Cost., come sostituito dall'Art. 3 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

³⁷ Cfr. Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388; Corte cost., 5 luglio 1990, n. 315; Corte cost., 22 dicembre 1980, n. 188; Corte cost., 23 dicembre 2005, n. 464. Per la giurisprudenza amministrativa, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 luglio 1989, n. 442; Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2004, n. 1559; Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 274.

comunque, ad una interpretazione “bilanciata” tra conformità a Costituzione e conformità a Convenzione³⁸.

Quanto all’applicazione dell’Art. 8 CEDU, gli organi di garanzia della CEDU hanno costantemente affermato l’ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati contraenti nello stabilire norme in materia di ingresso, soggiorno, espulsione e respingimento degli stranieri, in quanto dalla CEDU non può desumersi un diritto degli stranieri di ingresso e soggiorno nei paesi contraenti³⁹. Tuttavia, poiché le misure statali possono incidere in vario modo sulla vita familiare, per esempio nel caso in cui il ricongiungimento rappresenti la sola alternativa per poter stabilire la vita familiare, la Corte CEDU ha stabilito che il rispetto dell’art. 8 CEDU pone obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare⁴⁰.

I legami familiari e, più in generale, il diritto alla vita familiare, così come definito dall’ordinamento CEDU, costituiscono quindi un importante elemento

³⁸ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349 (punto 6.2.), per cui “con l’art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata “norma interposta”; e che è soggetta a sua volta, come si dirà in seguito, ad una verifica di compatibilità con le norme della Costituzione. Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale ‘interposta’, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, primo comma, come correttamente è stato fatto dai rimettenti in questa occasione”. Si v. M. SAVINO, *Il cammino internazionale della Corte costituzionale dopo le sentenze n. 348 e 349 del 2007*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2008, p. 747 ss.; B. RANDAZZO, *Costituzione e Cedu: il giudice delle leggi apre una «finestra» su Strasburgo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2008, p. 25 ss.; S. MIRATE, *Giustizia amministrativa e Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, Napoli, 2007.

³⁹ Cfr. Commissione CEDU, decisione 9 giugno 1958, *X c. Belgio*, caso n. 214/56; Corte CEDU, sentenze 28 maggio 1985, *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, casi n. 9214/80, 9473/81 e 9474/81; 31 gennaio 2006, *Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi*, caso n. 50435/99, § 39 (per cui “Article 8 does not entail a general obligation for a State to respect immigrants’ choice of the country of their residence and to authorize family reunion in its territory. Nevertheless, in a case which concerns family life as well as immigration, the extent of a State’s obligations to admit to its territory relatives of persons residing there will vary according to the particular circumstances of the persons involved and the general interest”); e 31 luglio 2008, *Darren Omoregie c. Norvegia*, caso n. 265/07, § 54 (per cui “the Convention does not guarantee the right of an alien to enter or to reside in a particular country”).

⁴⁰ Corte CEDU, sentenze 28 novembre 1996, *Ahmut c. Paesi Bassi*, caso n. 73/1995/579/665; 21 giugno 1988, *Berrehab c. Paesi Bassi*, caso n. 10730/84; 19 febbraio 1996, *Gül c. Svizzera*, caso n. 23218/94. Cfr. G. CELLAMARE, *La disciplina dell’immigrazione nell’Unione europea*, Torino, 2006, p. 161 ss.; B. NASCIMBENE, *La Convenzione, la condizione dello straniero e la giurisprudenza*, in B. NASCIMBENE, *La Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, Milano, 2002, p. 153 ss.

di valutazione di cui l'amministrazione deve tenere conto nel valutare le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il riconoscimento, da parte del giudice amministrativo, dell'influenza del diritto CEDU, da un lato, richiederà un attento esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, che dovrà valutare i legami familiari ed i riflessi dei provvedimenti sulla vita familiare dei richiedenti (non potendo, quindi, concedere il rinnovo del permesso di soggiorno sulla sola base dell'accertamento dell'esistenza di un legame familiare); dall'altro, porterà all'estensione del criterio a tutte le situazioni in cui siano in qualche modo interessati i diritti degli stranieri. E, quindi, anche alle situazioni in cui la giurisprudenza amministrativa ritiene che la decisione sia vincolata, come nel caso di rifiuto di primo rilascio del permesso di soggiorno.

le decisioni annotate

Massime

1. I provvedimenti di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, quali provvedimenti di autotutela, devono essere sempre emanati tenendo conto degli eventuali vincoli familiari dello straniero nonché della sopravvenienza di nuove circostanze che consentano il rilascio del permesso, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998. La valutazione della situazione familiare non può essere, infatti, circoscritta, secondo l'interpretazione letterale della succitata norma, all'ipotesi in cui lo straniero abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, dovendo, invece, essere effettuata ogni qualvolta si proceda alla revoca o al diniego del permesso di soggiorno secondo un'applicazione estensiva e costituzionalmente orientata di tale articolo, nel rispetto dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con la legge n. 848 del 1955, che riconosce a tutti il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. *Cons. Stato, Sez. VI, decisione 15 giugno 2010, n. 3760, Pres. Barbagallo, Rel. De Nictolis, Ag.Mu. c. Ministero dell'Interno.*

2. È illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno opposto al cittadino straniero sottoposto a procedimento penale per ipotesi ostative al rilascio ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998. Ai sensi dell'art. 8 della CEDU, la valutazione dell'effettività e della natura dei vincoli familiari va effettuata non soltanto in caso di avvenuto ricongiungimento familiare, ma in tutte le ipotesi in cui il provvedimento di diniego incide sui legami familiari del richiedente.

Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione 13 settembre 2010, n. 6566, Pres. Barbagallo, Rel. Vigotti, Mo. Ch. c. Ministero dell'Interno e Questura di Novara.

ABBONAMENTI 2011

Abbonamento ai tre fascicoli: € **60,00** i.i.

Gli abbonati alla rivista internet *Immigrazione.it* possono sottoscrivere l'abbonamento al prezzo scontato € **40,00** i.i.

La sottoscrizione, richiesta in qualunque momento dell'anno, dà diritto a ricevere i tre fascicoli pubblicati nel 2011.

ARRETRATI 2010: € 20,00 ciascuno per i tre fascicoli pubblicati.

Per sottoscrivere l'abbonamento o acquistare gli arretrati 2010:

1. inviare copia del bonifico effettuato in favore di Studio immigrazione sas
cc bancario **IBAN IT73C0306914503100000001186** (Intesa San Paolo - Filiale di Viterbo)
a redazione@glistranieri.it o al fax 0761 1760915
unitamente ai seguenti dati:

☐ sottoscrizione abbonamento 2011; arretrati 2010: ☐ n. 1; ☐ n. 2; ☐ n. 3 (*barrare la casella*)

Nome _____ Cognome _____

Ragione Sociale _____

E-mail _____

*(nel caso di ente, i dati anagrafici sono riferiti al funzionario responsabile del procedimento;
i dati relativi all'indirizzo e CF o P.IVA, sono riferiti all'ente)*

Data di nascita _____ Città _____ Prov. _____

Indirizzo _____ Città _____ CAP _____ Prov. _____

Cod. Fiscale _____ P. IVA _____

Professione _____ Telefono _____

Dati bonifico

Importo: _____ Data: _____

Banca: _____ Agenzia: _____

ABI: _____ CAB: _____

2. in alternativa al bonifico, potrà essere inviato un assegno bancario o vaglia postale non trasferibile a: Studio immigrazione - via del Giglio, 3 - 01100 Viterbo, unitamente ai dati di cui al punto precedente.

Trattamento dei dati personali

(Informativa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 196/2003)

Studio Immigrazione s.a.s. rispetta e protegge la privacy degli abbonati. I dati personali raccolti con questo modulo saranno trattati e conservati nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali) ed utilizzati per erogare il servizio richiesto, informazioni e aggiornamenti che potranno verificarsi nel tempo.

L'interessato potrà rivolgersi in ogni momento a Studio Immigrazione per verificarli o farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 8 del citato Codice).

Studio immigrazione s.a.s, editrice di questa Rivista, è una società costituita nel dicembre 2003 a Viterbo per iniziativa del dott. Raffaele Miele, già dirigente della Polizia di Stato e della CCIAA di Viterbo, oggi giornalista pubblicista.

La Società svolge a livello nazionale ed internazionale attività di editoria, consulenza per gli enti pubblici, associazioni e privati, ricerca e formazione in materia di immigrazione.

Pubblicazioni internet

La rivista professionale **Immigrazione.it** nel sito www.immigrazione.it una risorsa quindicinale in abbonamento che offre ai lettori anche la **banca dati** della giurisprudenza di settore con oltre 4.000 decisioni ed il **Codice dell'immigrazione**, una raccolta organica della legislazione di settore costantemente aggiornata e ricca di numerosissimi collegamenti ipertestuali.

Il quotidiano **ImmigrazioneOggi** nel sito www.immigrazioneoggi.it **notizie quotidiane** tradotte in 50 lingue, **eventi ed approfondimenti** sulle leggi e sulle politiche italiane ed europee, **interviste video** ad esponenti delle istituzioni e personaggi dello spettacolo, della cultura e dello sport, servizi video per conoscere le principali comunità straniere in Italia, un servizio di **consulenza giuridica gratuita** per rispondere alle domande dei lettori.



Studio immigrazione sas

Via del Giglio, 3 - 01100 Viterbo - Tel. 0761 326685 - Fax 0761 290507

www.studioimmigrazione.it

